

REGOLAMENTO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO

ABBREVIAZIONI

CCEO	Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
CIC	Codex Iuris Canonici
DC	Dignitas Connubii
MIDI	Mitis Iudex Dominus Iesus
MIMI	Mitis et Misericors Iesus
NRRT	Normae Romanae Rotae Tribunalis
PEC	Posta Elettronica Certificata
RP	Regole Procedurali
RTERS	Regolamento Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo 2002
SRCeI	Schema di Regolamento CEI per i Tribunali Ecclesiastici in materia di Nullità Matrimoniale
TEIMAT	Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Mazara del Vallo - Trapani
TEIS	Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo
TERS	Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo

Titolo I
COSTITUZIONE, COMPETENZA E DIREZIONE

Art. 1 - Il Tribunale

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Diocesi di Mazara del Vallo e Trapani, costituito a norma del can. 1423 del Codice di Diritto Canonico per la trattazione in primo grado delle cause di nullità di matrimonio con rito ordinario, ha giurisdizione nel territorio delle Diocesi di Mazara del Vallo e di Trapani.

§ 2. Il TEIMAT esercita la propria competenza ai sensi del can. 1672 del Codice di diritto canonico e in appello, nei casi previsti, del can. 1358 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, applicando la normativa sostanziale di riferimento.

§ 3. Ferma restando la competenza concorrente del Tribunale Apostolico della Rota Romana, di cui al can. 1444, la sede di Appello del TEIMAT, per le cause trattate con rito ordinario, è il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano e di Appello.

§ 4. Per le cause giudicate dal Vescovo competente col *processus brevior*, l'appello è regolato ai sensi del can. 1687 § 3.

§ 5. Il TEIMAT, limitatamente alle cause di nullità di matrimonio con rito ordinario, è sede di appello del Tribunale Interdiocesano Palermitano.

§ 6. L'alta direzione del TEIMAT è affidata collegialmente ai Vescovi delle due Diocesi che vi aderiscono, i quali procederanno nelle loro determinazioni di comune accordo. Nel caso nel quale aderisse anche un solo altro Vescovo procederanno a norma del can. 119.

§ 7. Qualora una Diocesi dovesse distaccarsi dal Tribunale Interdiocesano per costituire un proprio Tribunale, oltre alle norme canoniche, incluse quelle della CEI, dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 4 §§ 2 e 3 del Regolamento Amministrativo del TEIMAT, approvato dai Vescovi il 3 novembre 2022.

Art. 2 - Sede legale e sede periferica del Tribunale

§ 1. La sede legale del Tribunale è stabilita in Mazara del Vallo in Piazza della Repubblica, 6 nei locali messi a disposizione gratuitamente dal vescovo di Mazara del Vallo, che ne copre anche le utenze.

§ 2. Al fine di garantire il principio di prossimità tra le Parti e il Giudice, nella Diocesi di Trapani è istituita la Sede periferica per l'espletamento della fase istruttoria del processo. L'Ufficio periferico ha sede presso i locali messi a disposizione a titolo gratuito dal Vescovo della Diocesi di Trapani, con copertura delle utenze.

§ 3. Alla Sede legale e alla Sede periferica potrà essere assegnato un numero congruo di uditori tra quelli approvati a tale compito dal Moderatore ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.

§ 4. Conclusa la fase istruttoria nella Sede periferica, tutti gli Atti dovranno pervenire in originale, nel più breve tempo possibile, presso la Cancelleria della Sede del TEIMAT in Mazara del Vallo, a cura del Ponente o dell'Uditore.

§ 5. Le spese di cancelleria e i beni strumentali necessari per lo svolgimento del processo sono a carico e cura dell'amministrazione del TEIMAT.

Art. 3 - Il Moderatore

§ 1. Il Moderatore del Tribunale è indicato di comune accordo tra i Vescovi delle Diocesi che aderiscono al Tribunale interdiocesano.

§ 2. Il Moderatore rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato.

§ 3 Nel caso di impedimento o di assenza del Moderatore, o qualora l'ufficio resti vacante, è il Vescovo dell'altra Diocesi a farne le veci, fino alla nomina del nuovo Moderatore.

§ 4. In ossequio al dettato dei canoni novellati dal Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* 1673 § 1, 1683, 1687 § 1, 1688 che riservano al "vescovo diocesano" la competenza circa il tribunale, il Moderatore decade dall'incarico *ipso facto* per dimissioni accettate dal Romano Pontefice, per trasferimento ad altra sede, per rinuncia, per rimozione, per privazione a norma dei canoni. Decade *ipso facto* per termine del mandato senza necessità di intimazione. Nella vacanza l'ufficio di Moderatore è svolto dal Vescovo dell'altra Diocesi *ad interim*.

§ 5. Per diritto comune e in forza del presente Regolamento (can. 1423), spetta al Moderatore:

- a) vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale;
- b) presentare ai Vescovi una relazione annuale sulla situazione del Tribunale, corredata eventualmente da osservazioni e proposte, nonché il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo redatti secondo il modello predisposto dalla Presidenza della CEI;
- c) trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, i dati relativi alle cause terminate nell'anno precedente, unitamente al documentato rendiconto economico e bilancio preventivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 delle Norme CEI, del 7 giugno 2018;
- d) decidere se una causa debba essere trattata da un Giudice unico sacerdote, a norma del can. 1673 § 4;
- e) decidere se si debba elevare il Collegio giudicante da tre a cinque Giudici, ai sensi del can. 1425 § 2;
- f) pronunciarsi in ordine alla ricusazione del Vicario Giudiziale, a norma del can. 1449 § 2;
- g) decidere i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Giudici, degli altri Ministri del Tribunale, ai sensi dell'art. 75 della *Dignitas Connubii*, nonché nei confronti degli Avvocati e dei Procuratori, a norma dell'art. 111 DC;
- h) promulgare con decreto le nomine e le altre decisioni assunte collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIMAT;
- i) nominare i titolari di quegli uffici la cui provvisione è espressamente a lui demandata dal presente Regolamento
- j) ammettere all'Albo del TEIMAT, per l'esercizio delle rispettive funzioni gli Avvocati, i Procuratori e i Periti, su presentazione del Vicario Giudiziale, a norma del presente Regolamento;
- k) dispensare, per giusta causa, dalle norme del presente Regolamento che non siano stabilite *ad validitatem* o la cui dispensa non sia riservata alla Santa Sede (can. 87).

Titolo II

I GIUDICI E GLI ALTRI OPERATORI DEL TRIBUNALE

Art. 4 - Il Vicario Giudiziale

§ 1. Il Vicario Giudiziale è nominato di comune accordo dai Vescovi che aderiscono al TEIMAT (art. 34 DC), tra i Giudici in possesso dei requisiti di cui al can. 1420 § 4e all'art. 42 del DC, rimane in carica per un quinquennio. Al termine verificheranno i Vescovi costituenti il TEIMAT circa un sistema di alternanza tra i Vicari giudiziali delle due Diocesi.

§ 2. Il Vicario Giudiziale può essere rimosso dallo stesso *Coetus Episcoporum*, che lo ha nominato, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).

§ 3. Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario Giudiziale, di comune accordo con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace.

§ 4. Spetta al Vicario Giudiziale:

- a) ammettere il libello e designare il Difensore del Vincolo; nei casi di reiezione del libello si dà ricorso al Tribunale di Appello nei termini utili di giorni dieci, a norma del can. 1505 § 4;
- b) determinare con proprio decreto la formula del dubbio e stabilire se la causa debba trattarsi con il processo ordinario, ovvero se ricorrano i presupposti per l'invio al Vescovo competente per la trattazione con il *processus brevior* a norma dei cann. 1683-1687;
- c) costituire i turni giudicanti secondo le indicazioni del can. 1425 § 3 e sostituire i Giudici a norma del can. 1425 § 5;
- d) designare *ad actum* l'eventuale Difensore del Vincolo sostituto;
- e) designare i Notai di causa;
- f) presiedere i Collegi giudicanti, oppure designare altri per tale compito a norma del diritto (cfr. can. 1426 § 2; art. 46 § 1 DC);
- g) favorire la formazione permanente dei Ministri e degli altri Operatori del Tribunale;
- h) vigilare sul corretto adempimento dei compiti assegnati a quanti operano, a qualunque titolo, nel Tribunale;
- i) curare l'amministrazione ordinaria del Tribunale secondo le indicazioni del Moderatore, a norma del diritto comune e proprio;
- j) predisporre la Relazione annuale sull'attività, anche amministrativa, del Tribunale da presentare al Moderatore;
- k) collaborare con il Moderatore nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale, verificando l'idoneità, il possesso dei titoli di studio e la competenza di coloro che vengono chiamati a ricoprire incarichi presso il Tribunale;
- l) curare le pratiche per l'ammissione degli avvocati, procuratori e periti ai rispettivi albi del TEIMAT.

Art. 5 - I Vicari Giudiziali aggiunti

§ 1. Al Vicario Giudiziale possono essere dati dei Vicari Giudiziali aggiunti (can. 1420 § 2).

§ 2. I Vicari Giudiziali aggiunti sono nominati di comune accordo dai Vescovi che aderiscono al TEIMAT (art. 34 DC), tra i Giudici in possesso dei requisiti di cui al can. 1420 § 4 e all'art. 42 DC; rimangono in carica per un quinquennio. Verificheranno i Vescovi costituenti il TEIMAT circa un sistema di alternanza tra i Vicari giudiziali delle due Diocesi.

§ 3. I Vicari Giudiziali Aggiunti possono essere rimossi dallo stesso *Coetus Episcoporum* che li ha nominati, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).

§ 4. I Vicari Giudiziali Aggiunti collaborano con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nel presiedere i collegi giudicanti.

§ 5. In caso di assenza o d'impedimento del Vicario Giudiziale lo sostituisce il Vicario Giudiziale Aggiunto. Se vi sono già Vicari giudiziali aggiunti lo sostituisce il più anziano per nomina.

Art. 6 - I Giudici

§ 1. I Giudici sono nominati di comune accordo dai Vescovi che aderiscono al TEIMAT (art. 34 DC) tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1421 e all'art. 43 DC; rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

§ 2. I Giudici possono essere rimossi dal *Coetus Episcoporum*, che li ha nominati, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).

§ 3. Ordinariamente, non possono essere assunti più di due laici per l'ufficio di Giudice e la loro prima nomina non può superare un anno.

§ 4. Ferma restando la possibilità di affidare il giudizio di una causa ad un Giudice unico sacerdote, di norma le cause siano affidate ad un Collegio di tre Giudici, dei quali almeno il Preside sia sacerdote (cfr. can. 1673 §§ 3-4 e art. 46 § 1 DC).

§ 5. L'assunzione dell'ufficio di Giudice presso il TEIMAT, in qualunque sua funzione (cfr. art. 155 § 2 della DC), è incompatibile con l'esercizio di qualunque altro ufficio giudiziario o con le funzioni di Procuratore e Avvocato, svolti, sia stabilmente sia *ad causam*, presso lo stesso Tribunale ecclesiastico (art. 36 §§ 2-3 DC).

§ 6. A tutti i Giudici, non esclusi il Vicario Giudiziale e i Vicari Giudiziali Aggiunti, è fatto divieto di svolgere le funzioni di Procuratore o di Avvocato, in ogni Tribunale collegato al TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 § 1 DC), nonché negli altri Tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia (cfr. art. 6 RP del MIDI).

§ 7. I Giudici, non esclusi il Vicario Giudiziale e i Vicari Giudiziali Aggiunti, cessano dal loro ufficio al compimento del 75° anno di età, con intimazione a norma dei canoni; in singoli casi il *Coetus Episcoporum* del TEIMAT può consentire la prosecuzione del loro ufficio, o il rinnovo della nomina, anche oltre il limite di età, tenuto conto delle loro condizioni di salute e dei bisogni del Tribunale (cfr. art. 4 del RTERS e l'art. 4 NRRT).

Art. 7 - Gli Uditori

§ 1. Il Moderatore può approvare per l'incarico di Uditore quei fedeli, chierici o laici, che si distinguono per buoni costumi, prudenza e dottrina (can. 1428 § 2, art. 50 § 2 DC).

§ 2. Il Preside del Collegio, per svolgere l'istruttoria della causa, può nominare un Uditore scegliendolo tra i Giudici del Tribunale e, qualora risultasse utile e necessario, lo può scegliere tra quelli approvati a tale compito dal Moderatore (can. 1428 § 1 e art. 50 § 1 DC).

§ 3. L'Uditore può essere esonerato dal Giudice che lo ha designato per l'istruzione della causa e può essere rimosso dal Moderatore (art. 50 § 4 DC).

§ 4. All'Uditore si applica quanto previsto per i Giudici nell'art. 5 §§ 5 e 6.

Art. 8 - Gli Assessori

§ 1. Il Moderatore può approvare per il compito di Assessore quei fedeli di vita specchiata, chierici o laici, esperti in scienze giuridiche o umane, per adempiere quanto previsto dai cann. 1673 § 4 e 1685.

§ 2. I Vescovi delle Diocesi che aderiscono al TEIMAT possono presentare al Moderatore dei fedeli idonei a svolgere il compito di Assessore.

§ 3. Nel caso in cui la causa venga affidata al giudizio di un Giudice unico sacerdote, questi può associarsi due Assessori che lo assistano nell'assumere la decisione (can. 1673 § 4).

Art. 9 - I Difensori del Vincolo

§ 1. I Difensori del Vincolo sono nominati di comune accordo dai Vescovi che aderiscono al TEIMAT tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1435 (cfr. art. 54 DC); qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare un anno.

§ 2. Qualora il Difensore del Vincolo inizialmente incaricato della causa risultasse successivamente impedito di svolgere il proprio compito, o non lo avesse svolto diligentemente, il Vicario Giudiziale lo sostituirà scegliendolo tra quelli nominati a tale ufficio, a norma dell'art. 53 §§ 2 e 4 e dell'art. 55 della DC.

§ 3. Per singole cause, ove si rendesse necessario, il Vicario Giudiziale potrà incaricare un altro a svolgere la funzione di Difensore del Vincolo (cfr. art. 53 § 2), purché abbia le qualità richieste dall'art. 54 DC.

§ 4. Fermo restando il can. 1436 § 1 (art. 53 § 3 DC), l'assunzione dell'ufficio di Difensore del Vincolo presso il TEIMAT è incompatibile con altri uffici, nonché con le funzioni di Procuratore e Avvocato, presso lo stesso Tribunale o altro Tribunale ecclesiastico collegato con il TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 §§ 1-3 DC).

§ 5. Il Difensore del Vincolo in nessun caso può svolgere consulenze preliminari nelle cause, non potendosi esprimere a favore della nullità del matrimonio.

§ 6. Il Difensore del Vincolo, per un giusto motivo, può essere rimosso dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo. (can. 1436 § 2, art. 53 § 4 DC).

Art. 10 - Il Promotore di Giustizia

§ 1. Il Promotore di Giustizia è nominato dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo del TEIMAT tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1435 (cfr. art. 54 DC); qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare un anno.

§ 2. Spetta al Promotore di Giustizia impugnare il matrimonio a norma del can. 1674 § 1 n. 2 e tutelare la legge processuale (cfr. can. 1430).

§ 3. La stessa persona può esercitare l'ufficio di Difensore del Vincolo e quello di Promotore di Giustizia, ma non nella stessa causa (can. 1436 § 1 e art. 53 § 3 DC), e ciò valga in qualunque fase e grado del procedimento.

§ 4. L'ufficio di Promotore di Giustizia è incompatibile con le funzioni di Procuratore e Avvocato svolti, sia stabilmente sia *ad causam*, sia direttamente che per interposta persona, presso lo stesso o altro Tribunale collegato con il TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 § 3 DC).

§ 5. Qualora il Promotore di Giustizia fosse impedito o negligente oppure la sua funzione fosse incompatibile in un caso specifico, il Vicario Giudiziale potrà incaricare un altro a svolgere tale compito, purché abbia le qualità richieste dall'art. 54 DC.

§ 6. Il Promotore di Giustizia, per un giusto motivo, può essere rimosso dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo (can. 1436, art. 53 § 4 DC).

Art. 11 - Il Cancelliere

§ 1. Il Cancelliere è nominato dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo, rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato. Qualora sia un laico, la prima nomina non può superare un anno.

§ 2. L'ufficio di Cancelliere è incompatibile con qualsiasi altro ufficio, nonché con l'esercizio delle funzioni di Procuratore e Avvocato presso lo stesso o altro Tribunale collegato in ragione dell'appello.

§ 3. Oltre a quanto stabilito dal diritto comune e speciale (cann. 482 § 1 e 484; art. 61 §§ 1-2 DC), sono compiti del Cancelliere:

- a) coordinare l'attività della Cancelleria e collaborare con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del Tribunale;
- b) provvedere che si iscrivano al protocollo tutti gli Atti che giungono in Tribunale;
- c) organizzare e curare l'archivio del Tribunale, con l'ausilio dell'Archivista (cfr. art. 12);
- d) fermo restando il can. 1677 § 1 n. 2, autorizzare, su mandato del Vicario Giudiziale, la consultazione dell'archivio del Tribunale e rilasciare atti e documenti relativi al Tribunale, facendo fede con la propria firma dell'autenticità degli stessi;
- e) rilasciare copia degli Atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo su mandato del Giudice della causa o del Vicario Giudiziale (can. 1475 § 2).

§ 4. In caso di assenza o di impedimento del Cancelliere ne farà le veci il Notaio più anziano per nomina e, in caso di uguale anzianità di nomina, il più anziano per età.

§ 5. Il Cancelliere può essere rimosso liberamente dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo. (art. 64 DC).

Art. 12 - I Notai

§ 1. I Notai stabili sono nominati dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo, rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato; qualora sia un laico, la prima nomina non può superare un anno.

§ 2. L'ufficio di Notaio stabile è incompatibile con qualsiasi altro ufficio, nonché con l'esercizio delle funzioni di Procuratore e di Avvocato presso lo stesso o altro Tribunale collegato in ragione dell'appello.

§ 3. Sono compiti del Notaio:

- a) redigere il verbale di udienza, sotto la moderazione del Giudice, e predisporre gli atti necessari all'attività giudiziaria, garantendo l'osservanza delle formalità previste dalla legge per la validità e la regolarità degli atti stessi;
- b) fare fede pubblica con la propria firma dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile;
- c) curare la notifica degli atti giudiziari secondo le disposizioni di legge e, laddove fosse necessario, su incarico del Giudice, eseguire le notifiche personalmente in qualità di Cursore (cfr. art. 40 nn. 1-2 NRRT);
- d) terminata la causa, su mandato del Cancelliere, sistemare gli Atti giudiziari al fine dell'archiviazione; e, ove occorra, provvedere a predisporre le copie necessarie da trasmettere al Tribunale di ulteriore istanza, preparando i carteggi necessari.

§ 4. Per i singoli atti processuali o anche per singoli procedimenti, il Vicario Giudiziale o il Giudice istruttore può incaricare Notai sostituti, i quali svolgono le medesime funzioni del Notaio stabile (cfr art. 8 del RTERS). L'ufficio di notaio sostituto è esercitato a titolo gratuito previa idonea dichiarazione.

§ 5. I Notai, anche sostituti, possono essere rimossi liberamente dal Moderatore di comune accordo con l'altro vescovo. (art. 64 DC).

Art. 13 L'Archivista

§ 1. Qualora l'organizzazione del Tribunale lo richieda, uno dei notai svolge il compito di Archivista una persona a ciò incaricata dal Moderatore e dallo stesso può essere rimossa liberamente dal suo incarico.

§ 2. L'Archivista ha il compito di curare la sistemazione, la fruizione e la conservazione dell'archivio del Tribunale, sotto la direzione del Cancelliere.

Art. 14 L'Addetto amministrativo

§ 1. Il Tribunale ha una propria amministrazione, la cui cura ordinaria è affidata al Vicario Giudiziale, sotto la responsabilità del Moderatore, con collaborazione tecnica dell'Addetto amministrativo.

§ 2. Qualora l'organizzazione del Tribunale lo richieda può svolgere il compito di Addetto amministrativo una persona a ciò incaricata dal Moderatore, dal quale può essere liberamente rimossa. L'Addetto amministrativo svolge le seguenti mansioni:

- a) curare la contabilità del Tribunale e predisporre la documentazione per i pagamenti relativi alla gestione del personale e per le altre spese gestionali;
- b) preparare la bozza della relazione annuale riguardante il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre al Vicario Giudiziale per la stesura definitiva, la cui approvazione è riservata al Moderatore;
custodire tutti i documenti contabili;
- d) svolgere ulteriori mansioni richieste dal Vicario Giudiziale riguardanti l'organizzazione di eventi relativi al Tribunale;
- e) avere cura dei beni strumentali per il buon funzionamento del Tribunale.

§ 3. La dotazione finanziaria annuale del Tribunale viene garantita dai trasferimenti operati dalla CEI e dalle singole Diocesi del TEIMAT, nonché dai contributi delle parti, secondo le norme e i criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 15 - I Patroni Stabili

§ 1. I Patroni Stabili sono nominati dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati; qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare un anno.

§ 2. I requisiti per l'assunzione dei Patroni Stabili sono quelli richiesti per gli Avvocati.

§ 3. Il Patrono Stabile svolge la propria attività di accoglienza e di consulenza in favore delle parti presso la sede del Tribunale, concordando tempi e modalità con il Vicario Giudiziale.

§ 4. I Patroni Stabili esercitano le funzioni sia di Avvocato che di Procuratore.

§ 5. Il Patrono Stabile non può ricevere, neppure indirettamente, alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza né per il patrocinio né per la rappresentanza in giudizio.

§ 6. L'assunzione dell'incarico di Patrono Stabile è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani.

§ 7. Il Patrono Stabile non può assumere la difesa delle stesse parti nelle cause trattate in foro civile e penale dello Stato italiano, fatto salvo il procedimento di delibazione.

§ 8. Il Patrono stabile, per un giusto motivo, può essere rimosso dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo.

Art. 16-Cessazione dall'ufficio

§ 1. Ciascun operatore del Tribunale cessa dall'ufficio alla scadenza del termine o al compimento dei 75° anno di età, e in entrambi i casi la cessazione deve essere intimata dal Moderatore per iscritto (Can.185). Cessa per scadenza pattuita nel contratto. Cessa inoltre per rinuncia accettata dal Moderatore (can. 187-189), per trasferimento (cann. 190-191), per rimozione (can. 192-195), per privazione (can. 196 e 1336).

Art. 17 - I Periti

§ 1. Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, disporre l'inserimento dei Periti in apposito elenco del Tribunale; tale elenco deve essere suddiviso secondo le specifiche competenze.

§ 2. In vista dell'eventuale inserimento nell'elenco gli aspiranti Periti sono tenuti:

- a) a presentare un *curriculum* accademico e professionale completo e aggiornato;
- b) ad allegare copia dei titoli di studio e dell'iscrizione all'albo professionale;
- c) a indicare referenze di un vescovo o del proprio parroco o di un altro sacerdote;
- d) a sottoporsi, ove il Vicario Giudiziale lo ritenga necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un Perito della medesima disciplina già inserito nell'elenco del Tribunale;
- e) a prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo et de secreto servando*, prima di assumere l'incarico, qualora non fossero iscritti nell'Albo dei Periti del Tribunale.

§ 3. Chi fosse intervenuto in una causa quale Perito privato o avesse svolto perizia extragiudiziale, non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale Perito d'ufficio (cfr. cann. 1576 e 1550 § 2 n. 1).

§ 4. I Periti, per la loro prestazione professionale, vengono remunerati secondo le tariffe della CEI, in seguito ad emissione di regolare fattura, se provvisti di partita IVA, oppure di regolare ricevuta fiscale.

Art. 18

Procedimenti disciplinari per i Giudici, gli Addetti e i Collaboratori del Tribunale

Qualora i Giudici e gli altri Ministri del Tribunale nonché i Patroni stabili e i Periti venissero meno ai propri doveri d'ufficio sono soggetti al procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 75 della *Dignitas Connubii*.

Art. 19 - I Patroni di fiducia

§ 1. Per Patroni di fiducia si intendono gli Avvocati che le parti possono scegliere liberamente laddove non intendessero agire e difendersi personalmente (can. 1481 § 1; art. 101 § 1 DC).

§ 2. Il ruolo di Patrono comprende le distinte figure professionali di Procuratore e di Avvocato.

§ 3. Fermo restando il diritto delle Parti di agire e difendersi personalmente, qualora il Vicario Giudiziale, *in limine litis*, ovvero il Presidente di Turno, in ogni fase e grado del procedimento, lo ritenessero necessario, potranno disporre che, una o entrambe le Parti, siano assistite da un Procuratore o da un Avvocato (can. 1481 § 1; art. 101 § 1 e 2 DC).

§ 4. Qualora le parti fossero minori di età o non godessero di un sufficiente uso di ragione e il Vicario Giudiziale, *in limine litis*, ovvero il Presidente del Collegio o il Giudice unico, in ogni

fase e grado del procedimento, decidessero di costituire un tutore o un curatore, a norma di legge (cann. 1478 e 1479; artt. 46 § 2 n° 5 e 97-100 DC), la nomina del Procuratore o dell'Avvocato si presume sempre necessaria.

§ 5. Qualora il Patrono delle Parti cessi dalla sua funzione in pendenza di giudizio, il processo si sospende, sia nel caso in cui il Patrono fosse stato nominato dalle Parti, sia che fosse stato ritenuto necessario dal Giudice o dalla legge; ciò fino a quando la Parte non abbia comunicato la propria volontà di agire e difendersi personalmente, ove consentito dal diritto, oppure di nominare altro Patrono, ovvero il Giudice competente non vi abbia provveduto a norma di legge (can. 1519 §§ 1-2 e art. 144 §§ 1-2 DC).

§ 6. Presso il TEIMAT è istituito un Albo degli Avvocati e Procuratori, la cui disciplina è stabilita da questo Regolamento. Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, disporre il loro inserimento nell'Albo.

§ 7. Possono essere ammessi quali Avvocati coloro che sono maggiorenni e godono di buona fama; inoltre, devono essere cattolici, tranne che il Moderatore non abbia ritenuto diversamente, e devono essere provvisti del dottorato o almeno della licenza in diritto canonico (cfr. can. 1483 del CIC e il n. 2 dell'*Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica* del 29 aprile 2018).

§ 8. Gli Avvocati ammessi devono avere effettivo e comprovato domicilio nel territorio di competenza del TEIMAT.

§ 9. Il patrocinio delle cause trattate davanti al TEIMAT è riservato agli iscritti nell'elenco e agli Avvocati rotali; gli altri Avvocati e Procuratori iscritti in elenchi di altri tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia possono essere inseriti nell'Albo del TEIMAT solo in caso di reciprocità.

§ 10. Gli Avvocati iscritti in elenchi di altri Tribunali Ecclesiastici italiani possono assumere il patrocinio solo se approvati, in singoli casi, dal Moderatore del Tribunale, salvo il caso in cui, in appello, la parte chieda l'assistenza del Patrono di fiducia scelto in primo grado.

§ 11. Coloro che hanno conseguito il diploma di Avvocato Rotale non necessitano di alcuna approvazione per patrocinare presso il TEIMAT, ma il Moderatore del Tribunale può, per grave motivo, vietare loro di esercitare il patrocinio. Contro tale decisione è ammesso ricorso alla Segnatura Apostolica.

§ 12. Al fine di garantire l'autonomia professionale e il sereno svolgimento della potestà giudiziale, l'esercizio del patrocinio di fiducia presso il TEIMAT, anche da parte degli Avvocati Rotali, è ragione d'incompatibilità con l'assunzione dell'ufficio di Giudice, in ogni sua funzione (cfr. art. 155 § 2 della DC), e di ogni altro Ufficio, ovvero Difensore del Vincolo e Notaio, presso lo stesso Tribunale o altro Tribunale ecclesiastico collegato con il TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 §§ 1-3 DC) o presso i Tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia (cfr. art. 6 RP).

§ 13. Le associazioni private dei Patroni di fiducia possono essere accreditate per la trattazione di questioni d'interesse generale.

§ 14. Il Preside del Collegio giudicante determina la misura degli onorari dovuti dalle parti agli Avvocati, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari, con riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 15. In primo grado di giudizio tale determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalla parte attrice al momento dell'ammissione del libello e dalla parte convenuta al momento della presentazione del mandato; alla conclusione della fase istruttoria, il Patrono potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Preside del Collegio giudicante, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo.

§ 16. Il Vicario Giudiziale è tenuto ad informare le parti delle somme dovute; in particolare, della determinazione formulata sulla base di un preventivo viene redatto apposito verbale che, se accettato viene sottoscritto dalle Parti interessate, dagli Avvocati, dai Procuratori e dal Vicario Giudiziale, ed è conservato assieme agli atti della causa.

Art. 20 – I Procuratori alle liti

§ 1. Si intende per Procuratore alle liti la persona che, con mandato legittimo, ha il potere di rappresentare la parte durante il processo. La sua figura viene definita dall'art. 104 § 2 della *Dignitas Connubii*.

§ 2. La costituzione del Procuratore in una causa è facoltativa, ma può diventare obbligatoria per decisione del Giudice o per disposizione di legge (cfr. art. 11b del RTERS).

§ 3. Poiché la funzione di Procuratore consiste nella rappresentanza della Parte durante il processo, è a lui che devono essere fatte le notifiche degli atti giudiziari.

§ 4. Il Procuratore non può produrre atti di rappresentanza che richiedano una procura speciale (cfr. can. 1485).

§ 5. Il Procuratore può essere soltanto uno e può essere sostituito solo dalla Parte o da altro Procuratore che ne ha avuto espressa facoltà dal proprio assistito (cfr. can. 1482 § 1). Per giusta causa possono essere scelti più Procuratori e in questo caso tra loro vigerà il principio della prevenzione (cfr. can. 1482 § 2).

§ 6. Per esercitare la funzione di Procuratore nel TEIMAT, secondo la legislazione generale, si richiede:

- a. la maggiore età;
- b. la buona fama, che non implica necessariamente la religiosità della persona ma le qualità umane riconosciute dagli altri;
- c. vera e comprovata perizia in diritto canonico anche senza particolari titoli accademici;
- d. il domicilio nel territorio di una delle Diocesi del TEIMAT.

§ 7. Il Procuratore svolge la funzione di rappresentare la parte, e cioè: presenta al tribunale i libelli, i ricorsi e le altre istanze, riceve le notifiche, produce agli atti la documentazione per la Parte e la tiene al corrente sullo stato della causa.

§ 8. Al Procuratore non è consentito l'espletamento di attività tipiche della difesa tecnica (cfr. art.104 § 2 DC).

§ 9. Al fine di garantire l'autonomia professionale e il sereno svolgimento della potestà giudiziale, si applica al Procuratore quanto previsto nell'art. 16 § 12.

Art. 21 - Procedimenti disciplinari per Avvocati e Procuratori

§ 1. Eventuali reclami delle Parti contro l'operato degli Avvocati e dei Procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, devono essere presentati al Preside del Collegio. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario Giudiziale, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti, da assumere nel contraddittorio e fatto salvo il diritto di difesa.

§ 2. In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489, degli artt. 109-111 DC e dell'art. 7 § 7 delle *Norme* emanate dalla CEI.

Art. 22 - Il Giuramento *de munere fideliter adimplendo et de secreto servando*

§ 1 Tutti gli Operatori del Tribunale, prima di svolgere gli uffici o le funzioni stabilmente loro affidate, sono tenuti a prestare il giuramento *de munere fideliter adimplendo*, secondo le modalità previste dal diritto (cfr. can. 1454).

§ 2. Tutti gli operatori del Tribunale sono tenuti a prestare il giuramento *de secreto servando*; ne consegue che né i Giudici né gli altri che prestano, a qualunque titolo, la propria opera al Tribunale possono rivelare quanto da loro conosciuto in ragione dell'ufficio (cfr. can. 1455 e art. 73 DC) o violare in qualunque modo e con qualunque mezzo le esigenze di riservatezza (*privacy*).

§ 3 La violazione del segreto comporta l'applicazione di provvedimenti di natura disciplinare, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico nonché la rifusione dei danni (cfr. can. 1457 e art. 75 DC).

§ 4. Non s'intendono come violazione del segreto le informazioni circa le cause comunicate ai Vicario Giudiziale e al Vicario Giudiziale aggiunto, così come le informazioni ai Vescovi costituenti il TEIMAT. Essi formano infatti un solo Tribunale con il Vicario Giudiziale.

Art. 23 - Etica e deontologia del lavoro

§ 1. Tutti coloro che operano presso il TEIMAT, a qualunque titolo, e i collaboratori del TEIMAT sono tenuti ad assumere un comportamento coerente con i valori cristiani e la deontologia professionale del proprio ufficio o funzione.

§ 2. La violazione grave, per dolo o colpa, dei doveri deontologici, come previsti dal diritto comune o dal presente Regolamento, comporta l'assunzione di provvedimenti disciplinari, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico.

Titolo III

L'ATTIVITÀ PRELIMINARE AL PROCESSO E NORME AMMINISTRATIVE

Art. 24 - Il servizio di consulenza

§ 1. Il Tribunale porta a conoscenza dei fedeli separati o divorziati, i quali dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, che possono essere accolti per l'indagine pregiudiziale o pastorale presso le strutture parrocchiali e diocesane al fine di conoscere la loro condizione e raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo (artt.1-5 RP).

§ 2. Il Tribunale presta un servizio gratuito di consulenza giuridica preliminare per mezzo dei Patroni stabili o di altri esperti designati dal Moderatore.

Art. 25 - La richiesta di iniziare una causa

§ 1. Il Vicario Giudiziale, ricevuto il libello, verifica la competenza, a norma del can. 1672, controlla la completezza della documentazione e sollecita eventuali integrazioni.

§ 2. Il Vicario Giudiziale rende partecipi le Parti in causa dell'obbligo morale e giuridico di versare un contributo per sovvenire alle spese processuali, secondo le norme stabilite dalla CEI.

Art. 26 - Esenzione, riduzione e rateizzazione del contributo

Per l'esenzione, la riduzione o la rateizzazione del contributo sono stabiliti i seguenti criteri:

- a. la richiesta di esenzione o di riduzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del Parroco o di altro Sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b. la parte che richiede l'esenzione o la riduzione deve dimostrare il proprio reddito effettivo, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione di disoccupazione, l'attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- c. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre l'esenzione dal pagamento del contributo;
- d. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non è prevista l'esenzione, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione del contributo dovuto;
- e. nel caso in cui la parte interessata ne faccia richiesta scritta e motivata, il Vicario Giudiziale può concedere la rateizzazione del contributo, che deve essere saldato entro la prima sessione istruttoria.

Art. 27 - Gratuito patrocinio

§ 1. Ove ricorrano le condizioni richieste per l'esenzione dal contributo, il Vicario Giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito, che potrà essere affidato al Patrono stabile o a un difensore d'ufficio inserito nell'elenco del Tribunale.

§ 2. Il Patrono che assume un incarico di gratuito patrocinio, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per il proprio lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime, può ricevere una gratificazione dal Tribunale, autorizzata dal Moderatore nel rispetto delle direttive dei Vescovi, che non superi il terzo dei minimi di tariffa. È fatto divieto al Patrono d'ufficio di ricevere dalla Parte assistita altri compensi a qualunque titolo.

Art. 28 - La richiesta di un Patrono stabile

§ 1. Il Vicario Giudiziale assegna ai fedeli che ne fanno richiesta un Patrono stabile che li assista in giudizio svolgendo le funzioni di Avvocato e Procuratore.

§ 2. I Patroni stabili sono tenuti ad assicurare il servizio di consulenza nelle modalità concordate con il Vicario Giudiziale e ad introdurre le cause, una volta esperita la consulenza, rispettando l'ordine cronologico.

§ 3. Per avvalersi dell'assistenza del Patrono Stabile, la parte interessata deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, il quale decide sull'istanza tenendo conto delle ragioni addotte e della effettiva disponibilità del servizio; se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale, con proprio decreto, assegna il Patrono Stabile alla Parte. Questa, per avvalersene, dovrà sottoscrivere regolare mandato a norma del can. 1484 per essere assistita dal Patrono incaricato durante tutte le fasi del processo.

Art. 29 -La richiesta di assistenza dell'Avvocato d'ufficio

§ 1. Gli Avvocati iscritti nell'Elenco del TEIMAT sono tenuti, a turno, su richiesta del Vicario Giudiziale e a meno di gravi ragioni, la cui valutazione spetta al medesimo Vicario Giudiziale, a prestare gratuitamente il patrocinio alle parti cui è stato assegnato un Patrono d'ufficio.

§ 2. Gli Avvocati che, su richiesta del Vicario Giudiziale, prestano il gratuito patrocinio, possono chiedere al tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime.

§ 3. Gli Avvocati che, su richiesta del Vicario Giudiziale, prestano il semigratuito patrocinio, riceveranno dalla parte, che ne ha fatto istanza, un compenso stabilito nel decreto di nomina.

§ 4. Per avvalersi dell'assistenza di un Avvocato d'ufficio, prima di iniziare la causa, la parte interessata deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, allegando documentazione idonea. Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte e avvalorate dalla documentazione prodotta. Se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale, nel rispetto della turnazione, assegna con decreto il Patrono d'ufficio, scegliendolo tra gli Avvocati iscritti all'Albo; questi, a partire dalla sottoscrizione del mandato assisterà la parte durante tutte le fasi del processo.

§ 5. In corso di causa, se alla Parte che lo richiede viene concesso il gratuito patrocinio, la designazione dell'Avvocato d'ufficio è di competenza del Preside del Collegio o del Giudice unico, su indicazione del Vicario Giudiziale (cfr. can. 1481 § 1 e art. 46 § 2 n. 6 DC). È compito del Presidente del Collegio fare il decreto di nomina e comunicarlo alle Parti e al Difensore del Vincolo (cfr. art. 101 § 4 DC).

Art. 30 - Il contributo supplementare facoltativo delle parti per i costi della causa

§ 1. Il Giudice che notifica il decreto esecutivo della sentenza allega una comunicazione che illustri alle parti, che sono state attive nel giudizio, i costi effettivi della causa e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito mediante un versamento volontario sul "*Fondo tribunali per i meno abbienti*" costituito presso la CEI.

§ 2. Il Presidente di turno determina il costo di una causa con equità e prudenza, tenendo conto anche dei costi di funzionamento e di gestione del Tribunale, dei costi del personale e dei costi aggiuntivi propri della causa (trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d'ufficio ed altro).

Art. 31 - Ricorsi

Contro il decreto con cui il Vicario Giudiziale rigetta le richieste delle Parti, circa l'esonazione, la riduzione o la rateizzazione del contributo, e anche in ordine alla concessione del gratuito patrocinio, dell'assegnazione del Patrono stabile o dell'Avvocato d'ufficio, è possibile fare reclamo al Moderatore nel termine perentorio di giorni quindici dalla notifica del decreto.

Titolo IV

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Art. 32 - Il libello

§ 1. Per incardinare la causa presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Mazara del Vallo-Trapani è necessario depositare il libello in originale sottoscritto dalla parte attrice o da entrambe le parti, se congiunto, e autenticato dal Parroco o dal Cancelliere, oppure sottoscritto dal

Procuratore provvisto di procura speciale, unitamente a due copie in allegato. Il libello non deve contenere cancellazioni o correzioni a penna e deve indicare espressamente i motivi per i quali si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio, utilizzando, per quanto è possibile, la terminologia del Codice (in italiano oppure in latino). Qualora si ritenga che ci siano le condizioni previste dal can. 1683 nn. 1 e 2, è possibile presentare la richiesta di processo breve, unitamente alla documentazione che si ritiene utile a tale scopo.

§ 2. Oltre a quanto richiesto dalla normativa comune (cfr. cann. 1504, 1505), è necessario allegare al libello la seguente documentazione:

- a) nota di accompagnamento al libello, su formulario predisposto a cura della Cancelleria, contenente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza delle parti (e, qualora fosse necessario, il domicilio o il quasi-domicilio); data e luogo della celebrazione del matrimonio (parrocchia e chiesa, se diversa dalla parrocchia) nonché il Comune e la Diocesi della celebrazione; titolo di competenza del Tribunale, per la cui verifica è indispensabile produrre adeguata documentazione (cfr. can. 102 §§ 1-2 e art. 11 DC) qualora si intenda indicare la competenza ai sensi del can. 1672, nn. 2 e 3;
- b) certificato di battesimo delle parti, o almeno della parte attrice;
- c) copia conforme dell'atto di matrimonio canonico (non è sufficiente un semplice certificato, occorre la fotocopia del libro dei matrimoni autenticata dal parroco);
- d) ricorso per separazione, omologa o sentenza della separazione, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se presenti al momento del libello oppure da presentare successivamente quando si ottengono;
- e) modelli di autorizzazione alla trattazione dei dati personali, predisposti dal TEIMAT;
- f) punti degli argomenti per l'interrogatorio delle parti e dei testimoni;
- g) mandato procuratorio con sottoscrizione autenticata dal Parroco o dal Cancelliere della Curia o del TEIMAT;
- h) elenco dei testimoni indicati dalla parte attrice o da entrambe le parti se il libello è congiunto, completo di indirizzi, fermo restando quanto stabilito dai cann. 1516 e 1552; e art. 117 DC);
- i) copia del bonifico bancario relativo al contributo economico per le spese processuali;
- l) l'indirizzo di posta elettronica certificata del Patrono per la notificazione degli Atti.

§ 3. Il libello deve essere presentato dall'Avvocato o dal Procuratore oppure direttamente dalla Parte attrice presso la Cancelleria del Tribunale; in caso di libello congiunto può essere presentato da una sola delle parti.

§ 4. La parte convenuta, che si costituisce in giudizio con un Patrono Stabile o con un Patrono di fiducia, è tenuta a versare il contributo obbligatorio di concorso ai costi della causa previsto dalle Norme emanate dalla CEI.

§ 5. Il Vicario Giudiziale, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675).

§ 6. Una volta ammesso il libello, il Vicario Giudiziale deve notificarlo alle Parti e al Difensore del Vincolo, unitamente al decreto di ammissione e citazione in giudizio.

§ 7. Ricevute le osservazioni delle Parti, ove pervengano, il Vicario Giudiziale, a meno che ritenga doversi procedere a norma del can. 1513, determina la formula del dubbio, costituisce il Collegio giudicante e stabilisce se la causa debba essere trattata con rito ordinario o breve. Contro tale decreto non si dà ricorso, tranne il caso della ricusazione di un Giudice.

Art. 33 - Produzione di documenti e istanze

§ 1. Ogni istanza e documento consegnato al Tribunale:

- a) deve constare di un originale, o copia autentica, salva eccezione stabilita dal Giudice a norma del can. 1543;
- b) se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Giudice;
- c) se, per ragioni di celerità, un documento viene inviato via fax o per posta elettronica, l'esibizione deve essere seguita, in tempi brevi, dalla produzione cartacea secondo quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b).

§ 2. I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza, su richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria.

§ 3. Le osservazioni del Promotore di Giustizia e del Difensore del Vincolo nonché le Difese e le istanze di parte devono essere inviate per posta in originale oppure tramite PEC alla Cancelleria del Tribunale.

§ 4. Gli Avvocati di fiducia sono tenuti ad allegare al proprio *Restrictus* la nota spese.

Art. 34 - Le notifiche e il deposito degli atti

§ 1. Ogni notifica alle parti va fatta in modo assolutamente sicuro, con i mezzi previsti dal diritto e che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna (can. 1509 e art. 130 DC). Si intendono mezzi idonei per la notifica degli atti:

- a) la spedizione per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) la notifica in mani proprie del destinatario o di persona maggiorenne con cui il destinatario convive deve essere effettuata tramite un Notaio del Tribunale o altra persona idonea, ad esempio il Parroco;
- c) tramite l'invio di PEC all'Avvocato o al Procuratore, nel caso in cui sia nominato un Procuratore diverso dall'Avvocato, oppure alla parte direttamente qualora questa, ove priva di Avvocato o di Procuratore, ne abbia fatto espressamente richiesta.

§ 2. I termini assegnati al destinatario di una notifica decorrono dal momento del ricevimento della notifica stessa a norma del can. 203, mentre quelli assegnati alle parti per il deposito di un atto si compiono nell'ultimo giorno utile per l'esercizio di un diritto o lo svolgimento di un'attività, e non in quello di ricezione dell'atto da parte del tribunale (can. 201 § 2).

§ 3. I termini cosiddetti *fatalia legis* comportano la decadenza, e quindi gli atti compiuti oltre la scadenza fissata dalla legge sono irricevibili dalla Cancelleria e, se versati in atti, il deposito è nullo (can. 1465 § 1).

§ 4. I termini giudiziali o convenzionali sono ordinatori, e cioè non comportano automaticamente la decadenza, e possono essere prorogati a norma del can. 1465 § 2; tuttavia, qualora il Giudice avesse provveduto nei termini indicati, l'atto di parte, posto oltre il termine, non produce effetto e non è ammesso ricorso al provvedimento emesso entro i termini ordinatori.

§ 5. Alla Parte assistita dall'Avvocato, sia stabile che di fiducia, e rappresentata dal Procuratore, le citazioni e le notifiche vengono fatte presso i medesimi (cfr. can. 1508 § 3 e art. 131 §§ 1 e 2 DC); il Giudice può stabilire che, in casi specifici, la notifica venga fatta anche al domicilio proprio della Parte (cfr. art. 21 § 3 dello *Schema Regolamento CEI*).

§ 6. La parte che, avvisata dal servizio postale, non cura il ritiro di un atto notificato, viene considerata ugualmente raggiunta dalla notifica ai sensi del can. 1510; parimenti, si considera notificato alla parte l'atto che è stato inviato via PEC per espressa richiesta della stessa.

§ 7. La notifica del libello e del decreto di citazione in giudizio alla parte convenuta deve essere effettuata presso il domicilio o il quasi-domicilio, secondo la documentazione depositata in atti (cfr. art. 11 DC). Qualora la notifica non andasse a buon fine, il Giudice può procedere tramite il parroco competente o il cursore, oppure tramite notifica edittale; in ogni modo, dell'avvenuta notifica deve constare in atti idonea relazione.

§ 8. Alla parte convenuta dichiarata assente dal giudizio vanno notificate, dopo il decreto di assenza, solo nuove eventuali domande giudiziali e la sentenza definitiva (art. 134 §§ 2 e 3 DC).

§ 9. Alla parte che ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa si deve notificare la copia del solo dispositivo della sentenza (art. 258 § 3 DC).

§ 10. Nel caso di irreperibilità della parte convenuta non si procede ad alcuna notifica degli atti; l'irreperibilità deve essere debitamente provata mediante citazione edittale del decreto di ammissione del libello e di citazione in giudizio delle parti (art. 134 § 4 DC).

§ 11. Le notifiche effettuate tramite PEC si considerano perfezionate alla data effettiva dell'invio al destinatario, e cioè quella indicata nella "ricevuta di consegna" creata dal *provider* del destinatario. L'avviso di "casella piena" fornito dal *provider* del destinatario ha valore di notifica, poiché è responsabilità del titolare della PEC interessarsi della propria casella di posta elettronica, in base alla dichiarazione fatta al TEIMAT in riferimento alle modalità di ricezione degli atti giudiziari.

Art. 35 - L'istruttoria

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa canonica circa l'istruttoria della causa, si stabiliscono le seguenti norme.

§ 1. Con il termine Giudice, nella fase istruttoria, si intende colui che è incaricato di istruire la causa, e cioè il Preside, il Ponente, l'Uditore o un loro delegato (art. 155 § 2 DC).

§ 2. Coloro ai quali è affidato il compito di istruire una causa devono garantire il corretto e spedito svolgimento dell'istruttoria in ottemperanza ai principi di celerità e di economia processuale, in modo che una causa non si protragga oltre un anno in prima istanza e sei mesi in seconda istanza (cfr. can. 1456 e art. 72).

§ 3. Qualora fosse necessario, il Giudice che istruisce la causa può delegare *ad actum* una persona idonea per l'audizione di una parte o di un teste, per comprovate ragioni, non possa raggiungere la sede del tribunale (artt. 51 e 161 § 1 DC).

§ 4. Il ricorso contro un decreto non meramente ordinatorio emesso dal Preside, dal Ponente o dall'Uditore deve essere presentato entro dieci giorni all'autore del decreto, il quale, se non ritiene di dover revocare il provvedimento emesso, lo deve sottoporre senza dilazioni al Collegio (art. 221 DC), il quale provvederà a norma degli artt. 222-228 DC.

§ 5. Il ricorso a norma del can. 1527 § 2, contro la non ammissione di una prova, va proposto al Collegio entro dieci giorni dalla decisione di rigetto (art. 158 DC) e va risolto *expeditissime*, cioè senza ulteriori forme di impugnazione (can. 1629 n. 5), nelle forme di cui al precedente paragrafo 4.

§ 6. Qualora la causa fosse stata affidata dal Moderatore ad un Giudice unico sacerdote i ricorsi devono essere risolti *expeditissime* dallo stesso Giudice.

§ 7. Non si ammettano prove sotto segreto se non per gravi motivi da comunicare agli Avvocati delle Parti, e fatto sempre salvo il diritto di difesa (art. 157 § 2 DC).

§ 8. Le Parti non possono assistere alle udienze per l'interrogatorio dell'altra parte, dei testi e dei periti, ma vi possono assistere i loro Avvocati (can. 1678 §§ 1-2; art. 159 § 2 DC).

§ 9. Gli Avvocati delle Parti, il Difensore del Vincolo e il Promotore di Giustizia, ove quest'ultimo intervenga nel giudizio, hanno diritto ad essere presenti alle sessioni istruttorie (cfr. cann. 1582 e 1583) e a prendere visione degli atti giudiziari, anche se non ancora pubblicati (can. 1678 § 1; art. 159 § 1 DC).

§ 10. In atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione o rigetto di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi, ai sensi dei cann. 1554-1555.

§ 11. Nel condurre gli interrogatori, il Giudice deve osservare con particolare accuratezza quanto previsto dal diritto comune e speciale sia nell'ammettere domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio; in particolare, deve astenersi dal recepire opinioni espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza nonché gli elementi di riscontro delle loro affermazioni (cann. 1534, 1563-1569; artt. 165-175, 193 e 194 DC).

§ 12. Dal verbale degli interrogatori, o comunque dal fascicolo di causa, deve risultare quali quesiti sono stati ammessi o rigettati, da chi provengono le domande cui viene data risposta, se le risposte medesime sono date spontaneamente ovvero a contestazione del Giudice o a specifica richiesta di parte.

§ 13. Se alle udienze istruttorie partecipano il Difensore del Vincolo, gli Avvocati o il Promotore di Giustizia, essi devono rivolgere le eventuali domande per l'interrogato tramite il Giudice con un appunto scritto.

§ 14. Nella redazione dei quesiti da sottoporre ai Periti occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare quesiti che possano spingerlo ad esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque fuori del campo della sua disciplina.

§ 15. Al termine degli esami giudiziari si deve dare lettura del relativo verbale per poter eventualmente togliere, aggiungere o rettificare qualche parte; delle modifiche effettuate si deve dare atto nel verbale.

§ 16. Ogniqualvolta una Parte avanza un'istanza, il Giudice, prima di pronunciarsi su di essa, deve comunicarla alle altre Parti, assegnando dei termini perché possano controdedurre (cfr. can. 1434).

§ 17. Il Giudice che chiede ad altro Tribunale l'esecuzione di una rogatoria deve allegare alla richiesta il libello, la deposizione delle parti già interrogate, i quesiti specifici da sottoporre agli interrogandi nonché tutta la documentazione che può essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoriale (art. 18, lettera G, *Regolamento TERS* 2002).

§ 18. Nel caso in cui si debbano versare in atti testi tradotti da lingue diverse dall'italiano, deve risultare chi ha approntato la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto (art. 18, lettera H, *Regolamento TERS* 2002).

§ 19. Tranne che non sia stabilito diversamente dal diritto, le sessioni istruttorie si devono tenere nella sede centrale del TEIMAT, nella sede istruttorie periferica; ogni eccezione dovrà essere disposta dal Giudice che procede ed espressamente autorizzata dal Vicario Giudiziale (cfr. can. 1558; art. 162 DC).

§ 20. Coloro che sono stati già interrogati, possono essere chiamati ad un nuovo esame, ad istanza di parte oppure d'ufficio, se il giudice lo ritiene necessario o utile, purché non vi sia pericolo alcuno di collusione, di corruzione o di inquinamento probatorio (can. 1570; art. 156 DC).

§ 21. Qualora una parte sia legittimamente impedita di partecipare al processo, il Giudice, su istanza di una o entrambe le Parti, può sospendere la causa nel termine massimo di sei mesi, trascorsi i quali, se la parte richiedente non voglia o non possa proseguire, né l'altra parte chieda di procedere fino a sentenza, dichiarare perentoria la causa (cfr. can. 1520).

Art. 36 - Sospensione della causa in caso di dubbio sull'inconsumazione

§ 1. Se durante l'istruttoria della causa emergesse il dubbio, assai probabile, della non consumazione del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, dopo aver consultato per iscritto entrambe le parti, e su domanda di almeno una di esse, può sospendere la causa di nullità e completare l'istruttoria in vista della dispensa del matrimonio *super rato*.

§ 2. Completata l'istruttoria, il Vicario giudiziale trasmetta gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di uno o di entrambe le parti, alle osservazioni del Difensore del vincolo (cfr. can. 1701), al voto del Tribunale e del Vescovo Moderatore, il quale avrà cura di consultarsi con il Vescovo della parte oratrice, quanto meno circa l'opportunità che la dispensa richiesta sia concessa (cfr. can. 1678 § 4 e art. 153 DC).

Art. 37 - La pubblicazione degli atti

§ 1. Il decreto di pubblicazione degli atti è firmato dal Preside (art. 46 § n.18 DC) o dal Ponente (art. 47 § 2 DC), e deve contenere anche il termine assegnato alle parti, ordinariamente non inferiore a trenta giorni, per proporre eventuali nuove richieste istruttorie (can. 1598 § 2; art. 236 DC).

§ 2. Gli atti devono essere consultabili per le parti presso la Sede centrale del Tribunale oppure, su espressa richiesta della parte interessata, presso la Sede periferica di Trapani oppure, su richiesta di parte presso il Tribunale Ecclesiastico più vicino al domicilio della Parte, in modo che possa leggerli di persona, sotto l'attenta vigilanza del Cancelliere, che può incaricare a tale compito uno dei Notai del Tribunale.

§ 3. È fatto divieto di consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, alle Parti, né in formato cartaceo né in digitale; gli Avvocati che ne ricevono copia sono gravemente tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, garantendone la sola consultazione presso la propria sede. L'utilizzo in altro Foro, diverso da quello canonico, degli Atti di causa, o di parte degli stessi, comporta sanzioni disciplinari a carico degli Avvocati, qualora risultasse una loro responsabilità nella duplicazione illegittima dei Documenti.

§ 4. Il Preside o il Ponente possono decidere di porre un atto di causa sotto segreto, a norma del can. 1598 § 1, inserendo nel fascicolo di causa un proprio decreto motivato da cui risultino i gravissimi pericoli che hanno condotto a quella decisione (art. 157 § 2 DC).

§ 5. La segretezza di un atto vale per le parti, ma non per i loro Patroni, per il Difensore del Vincolo e per il Promotore di Giustizia, i quali, invece, previo giuramento o promessa di mantenere il segreto, potranno conoscere gli atti segreti a norma degli artt. 230 e 234 della *Dignitas Connubii*, ma non utilizzarli in alcun Foro di giudizio, né menzionarli nei loro scritti difensivi. Di tali atti segreti non si faccia menzione neppure nella Relazione della sentenza.

Art. 38 - I supplementi istruttori

Eventuali supplementi istruttori si ammettono solo nei seguenti casi:

- a) dopo la pubblicazione degli atti, ai sensi del can. 1598 § 2;
- b) dopo la conclusione in causa, nel rispetto dei limiti indicati dal can. 1600;
- c) in appello, nei limiti di cui al can. 1639 § 2 o laddove fosse ritenuto necessario dal Giudice, anche ad istanza di parte;
- d) in ogni grado, a seguito di *dilata ut compleantur acta*, su decisione del Collegio in sede di *Sessio postrema*.

Art. 39 - La conclusione in causa, la discussione e la decisione della causa

§ 1. Il decreto di conclusione in causa viene emesso allo scadere del termine della pubblicazione degli atti, a firma del Presidente del Collegio o del Ponente, e deve indicare alle Parti il termine, ordinariamente non inferiori a giorni trenta, per la presentazione delle difese.

§ 2. La conclusione in causa è notificata alle Parti non rappresentate, ai Patroni delle parti, al Difensore del Vincolo e, ove intervenga, al Promotore di Giustizia.

§ 3. Se gli Avvocati trascurano di presentare le difese entro i termini stabiliti, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 245 DC, il Preside o il Giudice unico stabiliscano se si debba fissare la data per la decisione della causa o si debba procedere con l'archiviazione a norma del seguente paragrafo § 5. Non è possibile invece decidere la causa se non sono state depositate le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo e del Promotore di Giustizia, se quest'ultimo interviene nel giudizio.

§ 4. Se il Difensore del Vincolo o il Promotore di Giustizia non depositano le *Animadversiones* entro il termine stabilito, si provvede immediatamente a comunicare loro una proroga del termine di cinque giorni, ammonendoli formalmente. Scaduto inutilmente il secondo termine, il Vicario Giudiziale, con decreto motivato, provvederà alla sostituzione dei soggetti inadempienti (cfr. art. 53 § 2 DC).

§ 5. Se le parti in causa non presentano le difese nei termini prescritti ai sensi dell'art. 245 della DC, spetta al Preside o al Giudice unico decidere se andare a sentenza, oppure dichiarare perenta la causa qualora fossero trascorsi inutilmente sessanta giorni dall'ultimo sollecito (cfr. can. 1520; art. 146 DC e art. 21 § 2 del *Regolamento TERS 2002*).

§ 6. Lo scambio degli scritti difensivi tra gli intervenuti nel dibattimento avviene a cura della Cancelleria, dopo aver ricevuto le osservazioni del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia, se interviene in giudizio (cfr. can. 1606 e art. 245 § 2 DC).

§ 7. Trascorso il termine per le repliche, il Cancelliere, oppure il Notaio di causa, consegna il fascicolo ai Giudici, e viene fissata la data per la decisione della causa, secondo il calendario stabilito dal Tribunale.

Art. 40 - La sentenza e le impugnazioni

§ 1. La *sessio postrema* per le cause affidate al Giudice Collegiale si tiene ordinariamente presso la sede centrale del Tribunale, secondo apposito calendario, tranne che, per una causa peculiare, il Vicario Giudiziale non disponga altrimenti (can. 1609 § 1).

§ 2. Nelle date destinate alle sessioni decisorie non possono essere stabilite udienze di trattazione per altre cause; alla discussione *ad ferendam sententiam* devono essere personalmente presenti i membri del Collegio. Durante la sessione di decisione non è consentito l'accesso al Tribunale né agli Avvocati né alle Parti né ai Difensori del Vincolo né al Promotore di Giustizia.

§ 3. La sentenza, oppure ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva, deve essere motivata in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio veramente consoni ad un pronunciamento giudiziale. La redazione della sentenza dovrà rispettare i criteri di cui ai cann. 1610 § 2, 1611 e 1612, e deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui fu decisa (art. 249 § 5 DC) ad eccezione di quanto previsto dal can. 1610 § 3.

§ 4. La parte dispositiva della sentenza verrà comunicata alle Parti a cura della Cancelleria, fermo restando che la decisione giudiziale non avrà alcun valore, anche in ordine alle impugnazioni, prima della pubblicazione (can. 1614).

§ 5. Nel decreto di pubblicazione della sentenza devono inoltre essere indicati obbligatoriamente i termini e le modalità di impugnazione (cfr. art. 257 § 2).

§ 6. In caso di impugnazione, gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale ordinario di Appello o al Tribunale della Rota Romana.

Art. 41 - La procedura di appello presso il TEIMAT

§ 1. Interposto l'appello al Tribunale *a quo*, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notifica della sentenza (cfr. can. 1630 § 1 e art. 281 § 1 DC), questo lo deve trasmettere al TEIMAT, nella qualità di Tribunale di appello (can. 1634 § 3), unitamente ad un esemplare cartaceo in copia conforme degli atti giudiziari di primo grado (cfr. can. 1474 § 1 e art. 90 § 1 DC).

§ 2. L'appello deve essere proseguito avanti al Giudice *ad quem* entro il termine perentorio di un mese, a meno che il Tribunale *a quo* non abbia concesso un termine più lungo (can. 1633; art. 284 § 1 DC). L'atto di prosecuzione deve contenere la richiesta di riforma della sentenza nonché i motivi di appello e deve allegare una copia della sentenza impugnata (can. 1634 § 1 e art. 284 § 1); nel caso in cui si proponga querela di nullità insieme all'Appello, nell'atto di prosecuzione si dovranno esporre anche i motivi per i quali si ritiene nulla la sentenza.

§ 3. Qualora l'appellante avesse inviato l'atto di prosecuzione al Tribunale *a quo*, sarà cura di quest'ultimo, d'ufficio o ad istanza della parte interessata, trasmetterlo al Tribunale *ad quod* (cfr. art. 284 § 2).

§ 4. Ricevuti gli atti di primo grado, il Vicario Giudiziale costituisca il Tribunale collegiale, il quale dovrà procedere a norma dei paragrafi seguenti.

§ 5. Decorsi i termini per la prosecuzione dell'appello, qualora la parte appellante abbia ommesso di proseguire le impugnazioni a norma dei cann. 1633 e 1635, l'appello si considererà abbandonato, e sarà dichiarato tale con decreto del Tribunale di Appello.

§ 6. Nei casi di sentenza affermativa di primo grado, il Presidente del Collegio invia alla parte appellata, al Difensore del Vincolo e, ove necessario per legge, al Promotore di Giustizia, l'atto di prosecuzione con i motivi di appello, dando a tutti la possibilità di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dal Giudice. Trascorso tale termine, il Tribunale, qualora l'appello si dimostri manifestamente dilatorio, confermi la sentenza di prima istanza con decreto collegiale, oppure ammetta la causa all'ordinario esame di secondo grado (cfr. can. 1680 § 2).

§ 7. Nel caso di appello di sentenza negativa di primo grado, il Presidente del Collegio, con proprio decreto, se ammette l'appello, in ossequio al can. 1629, nomini il Ponente e invii i motivi di appello alle parti, al Difensore del vincolo e, ove occorra, al Promotore di Giustizia, dando termini a tutti per proporre osservazioni ed eccezioni.

§ 8. Qualora sia stata proposta querela di nullità insieme all'appello, questa verrà esaminata in via preliminare insieme all'ammissione dell'appello a norma del can. 1680 § 2.

§ 9. Nel caso in cui venga accolta la querela di nullità e dichiarata nulla la sentenza di primo grado, gli atti verranno rinviati al tribunale *a quo* perché si pronunci con altro Giudicante.

§ 10. Qualora l'appello venga ammesso, si proceda come in prima istanza con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 3).

§ 11. Se viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il Presidente di turno o il Ponente lo possono ammettere come se fosse in prima istanza, a norma del can. 1680 § 4. In conformità al can. 1679 l'eventuale sentenza affermativa rispetto al nuovo capo di nullità, fatto salvo il diritto di appello, non necessita di una conferma in ulteriore grado di giudizio.

§ 12. Nel caso di querela di nullità o di appello, giudicare il nuovo capo di nullità in seconda o ulteriore istanza è riservato *ad validitatem* al tribunale di terzo o ulteriore grado di giudizio a norma dell'art. 268 § 2 DC.

§ 13. L'ammissione di nuove prove è consentita a norma dell'art. 38 c), solo dopo che è stato concordato il dubbio; nello stesso decreto viene indicato pure il termine per chiedere nuove prove a norma del can. 1600. Contro tale decreto è ammesso ricorso al Collegio.

§ 14. Qualora non siano state ammesse nuove prove in appello, il Presidente di turno o il Ponente, con proprio decreto, fissa i termini per la presentazione delle difese di parte e si rimette la causa al Collegio per la decisione (cfr. can. 1640 e art. 267 § 2 DC).

Art. 42 - Il Processus brevior

Le cause di nullità del matrimonio che devono essere giudicate mediante *Processus brevior* vengono trattate secondo quanto previsto dai cann. 1683-1687 e dagli artt. 14-20 delle Norme Procedurali del "Motu proprio" *Mitis Iudex Dominus Iesus*, e per il Codice delle Chiese Orientali dai cann. 1369-1373 e, nel caso, dagli artt. 14-20 delle Norme Procedurali del "Motu proprio" *Mitis et Misericors Iesus* direttamente presso la Diocesi competente ai sensi del can. 1672.

Titolo V

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO

Art. 43 - L'esecuzione della sentenza

§ 1. La sentenza *pro nullitate* non può essere resa esecutiva senza che il Giudice abbia emesso il decreto esecutivo, che deve essere ordinariamente apposto in calce alla sentenza stessa (cfr. cann. 1651 e 1682 § 1).

§ 2. Divenuta esecutiva, il Vicario Giudiziale deve notificare la sentenza al parroco del luogo del Matrimonio e del Battesimo delle parti se le parrocchie rispettive sono situate nel territorio del TEIMAT, o all'Ordinario del luogo della celebrazione del Matrimonio o del Battesimo se fuori dal territorio del TEIMAT, per gli adempimenti di legge (can. 1682 § 2).

Art. 44 - Il divieto di passare a nuove nozze

§ 1. Nella sentenza definitiva il Tribunale, a norma del can. 1682 § 1, può apporre il divieto di passare a nuove nozze, per una o per entrambe le parti, *inconsulto Ordinario* oppure *inconsulto Tribunali*, se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio (cfr. art. 250 n. 3 e art. 251 DC).

§ 2. La rimozione del divieto *inconsulto Ordinario* spetta all'Ordinario del luogo in cui la parte, alla quale il divieto è stato apposto, ha il domicilio (v. la risposta del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* del 28 marzo 2012).

§ 3. La rimozione del divieto *inconsulto Tribunali* spetta all'Ordinario del luogo del domicilio della parte interessata, previa consultazione del Tribunale che ha emesso il divieto.

§ 4. L'Ordinario del luogo che riceve la domanda per la rimozione del divieto *inconsulto Tribunali* la trasmette al Vicario Giudiziale del TEIMAT, il quale, personalmente o tramite altro Giudice da lui incaricato, rende nota la consulenza peritale presente in atti, nei casi previsti dai cann. 1084 e 1095 (cfr. artt. 250 n. 3 e 251 §§ 1-3 DC), unitamente a un "parere" che trasmetterà all'Ordinario del luogo, il quale provvederà con Decreto in merito alla richiesta di rimozione del *vetitum* (v. la risposta del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* del 28 marzo 2012). Se necessario, l'Ordinario potrà richiedere una nuova perizia prima di emettere il Decreto.

Art. 45 - L'assistenza alle parti per la delibazione della sentenza canonica

§ 1. Il TEIMAT, nel caso in cui risultasse essere l'ultimo Tribunale che ha trattato la causa in prima o seconda istanza, su domanda della parte interessata, provvede a inoltrare al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la richiesta e gli altri documenti previsti al fine di ottenere il decreto di esecutività necessario per la delibazione della sentenza ecclesiastica presso la Corte d'Appello competente (art. 8, n. 2 dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* del 18 febbraio 1984).

§ 2. Tale decreto deve essere notificato alla parte che lo ha richiesto.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Retribuzione e remunerazione del Personale

§ 1. Il personale dipendente laico è retribuito in base al contratto di lavoro previsto per i Tribunali Ecclesiastici (cfr. cann. 231 § 2, 1286 e 1290).

§ 2. Il personale ecclesiastico è remunerato secondo le norme della Conferenza Episcopale Italiana in materia di sostentamento del Clero (cfr. can. 281).

Art. 47 - Norme complementari

Le Norme emanate dalla CEI il 7 giugno 2018 ed entrate in vigore l'11 giugno 2018 circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità matrimoniale e le norme del Regolamento Amministrativo del TEIMAT, in vigore dal 17 aprile 2018, costituiscono parte integrante di questo Regolamento.

Art. 48 - Rinvio normativo supplementare

Qualora mancasse una specifica previsione di legge e fosse necessario dirimere il caso, si applicherà il disposto del can. 19, con particolare riguardo alla giurisprudenza e alla prassi del Tribunale della Rota Romana.

REGOLAMENTO
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
DELLE DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO E TRAPANI
PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE ECONOMICA

ex art. 9 §1 in relazione all'art.2 §1, 2° delle

Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità
matrimoniale

PREMESSA

Visto il Decreto di costituzione del Tribunale Interdiocesano Mazara del Vallo-Trapani per le cause di nullità matrimoniale da trattare con il processo ordinario, del 27 giugno 2022 con prot. 35/22 c della Diocesi di Mazara del Vallo e prot. 920.2022.I.1.B. della Diocesi di Trapani, che ha ricevuto il riconoscimento del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con Decreto del 7 luglio 2022 (prot.. 4384/1/22 SAT);

Tenuto conto che in data 11 giugno 2018 sono entrate in vigore le Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità del matrimonio approvate dalla 70ma Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 22-25 maggio 2018 e *recognite* dalla Santa Sede;

Tenuto conto che in data 14 novembre 2018 è stato approvato dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana lo Schema di Regolamento così come previsto dall'art. 9 § 1 delle suddette Norme¹;

Al fine di regolare l'attività amministrativa e la gestione economica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Diocesi di Mazara del Vallo e di Trapani, si stabilisce quanto segue:

ART. 1 MODERATORE E VESCOVI

- § 1. I Vescovi delle predette diocesi scelgono di comune accordo tra loro il Vescovo Moderatore, il cui incarico ha durata quinquennale, rinnovabile.
- § 2. Sono equiparati ai Vescovi che hanno costituito il Tribunale anche di eventuali Vescovi coloro che, in accordo con i Vescovi costituenti, chiedono di accedere al Tribunale stesso in un momento successivo.
- § 3. Ciascun Vescovo, nel rispetto delle norme canoniche, è libero di recedere dal Tribunale, previa comunicazione scritta.

¹ Ex art. 9 § 1 in relazione all'art. 2 § 1, 2° delle Norme circa il Regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità matrimoniale che recita: «§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente, per favorire l'omogeneità delle procedure, fornisce delle linee guida per l'attuazione delle presenti Norme in relazione alla ripartizione dei contributi della CEI all'interno della singola Regione Ecclesiastica, redige un modello di Regolamento per l'organizzazione amministrativa e adotta determinazioni circa le rogatorie, i compensi in favore dei periti e degli avvocati, il gratuito patrocinio, e le erogazioni liberali che possono essere effettuate dai fedeli e la disciplina del rapporto di lavoro degli operatori». L'art. 2 § 1, 2° recita: «I Tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica: 1° [...]; 2° per i Tribunali interdiocesani: le diocesi che li costituiscono secondo Norme di funzionamento contenute in Regolamento predisposto dal Consiglio Episcopale Permanente».

ART. 2 SEDE DEL TRIBUNALE INTERDIOCESANO

La sede legale del Tribunale è stabilita in Mazara del Vallo in Piazza della Repubblica, 6.

ART. 3 CONTRIBUTI ECONOMICI

§ 1. Per il funzionamento del Tribunale sono utilizzate le somme erogate dalla Regione Ecclesiastica sulla base della ripartizione dello stanziamento della CEI e le somme apportate dalle singole Diocesi in proporzione, per metà al numero degli abitanti e, per metà al numero delle cause terminate *prolatae sententiae*.

§ 2. I criteri per la determinazione del numero degli abitanti e per il calcolo delle cause terminate sono stabiliti dalle Norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

§ 3. Le Diocesi costituenti il TEIMAT stabiliscono di comune accordo le modalità di apporto dell'eventuale contributo integrativo necessario al funzionamento del Tribunale.

ART. 4 SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

§ 1. I rapporti giuridici del Tribunale interdiocesano sono imputati direttamente e solidalmente alle Diocesi che lo hanno costituito e a quelle che vi hanno successivamente acceduto, a fare data dalla loro accessione.

§ 2. La Diocesi che recede dal Tribunale è solidalmente responsabile delle obbligazioni assunte dal Tribunale fino alla data del recesso. Fino a quando non è possibile estinguere o ridurre un'obbligazione assunta prima del recesso, la Diocesi che recede è tenuta a sostenere *pro quota* il relativo onere finanziario anche per il periodo successivo al recesso stesso, salvo diverso accordo tra i Vescovi.

§ 3. Nei rapporti interni, ogni Diocesi è responsabile in proporzione, per metà al numero degli abitanti e per metà, al numero delle cause terminate con riferimento all'anno di imputazione dell'obbligazione.

ART. 5 RAPPRESENTANZA

§ 1. La gestione dei rapporti giuridici ed economici è affidata al Vescovo Moderatore che, per effetto del presente regolamento, ha la delega per sottoscrivere contratti con terzi in nome e per conto delle Diocesi che costituiscono il Tribunale.

§ 2. Per lo svolgimento della sua attività, il Vescovo Moderatore può avvalersi del Vicario Giudiziale, al quale può conferire la delega per singoli atti o categorie di affari.

§ 3. Il Vescovo Moderatore decade dall'incarico di Moderatore nel caso in cui non sia più Vescovo di una delle Diocesi componenti il Tribunale.

ART. 6 DECISIONI COMUNI

§ 1. I Vescovi si riuniscono almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché per le altre questioni poste all'ordine del giorno dal Vescovo Moderatore.

§ 2. Le riunioni sono fissate di comune accordo tra i vescovi componenti il Tribunale.

§ 3. È facoltà del Vescovo Moderatore chiedere il consenso scritto dell'altro Vescovo su singole questioni senza convocare specifica riunione, salvo opposizione.

§ 4. Le decisioni relative l'ordinaria amministrazione del Tribunale sono adottate da entrambi i vescovi.

§ 5. Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso di entrambi i Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'accettazione o rinuncia a donazioni, eredità o legati, la costituzione di un ramo ONLUS, la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, l'introduzione di giudizi avanti le autorità giudiziarie dello Stato, la sottoscrizione di locazioni ultranovennali, la sottoscrizione di contratti aventi valore superiore a € 10.000,00.

ART. 7 GESTIONE FINANZIARIA

§ 1. Le somme relative al Tribunale ecclesiastico debbono transitare su uno specifico conto corrente bancario intestato al Tribunale stesso, con delega ad operare in favore del Vescovo Moderatore ed eventualmente anche del Vicario giudiziale.

ART. 8 RENDICONTO

§ 1. Il rendiconto è presentato dal Vescovo Moderatore sulla base della normativa canonica ed è approvato di comune accordo dai Vescovi.

ART. 9 CONTROLLI

§ 1. Ogni Vescovo che aderisce al Tribunale ha diritto di accedere personalmente a libera richiesta alla documentazione amministrativa e alla contabilità del Tribunale stesso.

ART.10 CESSAZIONE DEL TRIBUNALE

§ 1. Nel caso di cessazione del Tribunale i Vescovi ripartiscono tra le Diocesi il patrimonio residuo tenendo conto anche dell'apporto economico di ciascuna Diocesi negli ultimi tre anni.

Al fine di regolare il corretto funzionamento e l'attività giudiziaria del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, si stabilisce quanto segue:

IL MODERATORE DEL TRIBUNALE

ART. 11 IL MODERATORE

§ 1. Il Moderatore del Tribunale è designato a norma del can. 1432 § 1 tra i Vescovi delle Diocesi che aderiscono al Tribunale interdiocesano.

§ 2. Il Moderatore rimane in carica per un quinquennio e può essere rieletto.

§ 3. Nel caso di impedimento o di assenza del Moderatore, o qualora l'ufficio resti vacante, è l'altro Vescovo a farne le veci fino alla nomina del nuovo Moderatore.

I GIUDICI E GLI ALTRI MINISTRI DEL TRIBUNALE

ART. 12 IL VICARIO GIUDIZIALE

§ 1. Il Vicario giudiziale, nominato di comune accordo dai vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimane in carica per un quinquennio, con sistema di alternanza tra i Vicari giudiziali delle due Diocesi.

§ 2. Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario giudiziale, in stretta intesa con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace. In particolare:

- a) assicura la formazione permanente del personale addetto del Tribunale;
- b) vigila sul corretto adempimento dei compiti assegnati al personale;
- c) collabora con i Vescovi nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale;
- d) predispose la relazione annuale sull'attività del Tribunale, anche amministrativa, da presentare al Moderatore.

ART. 13 I VICARI GIUDIZIALI AGGIUNTI

§ 1. Il Vicario giudiziale aggiunto, scelti tra i giudici chierici del Tribunale, viene nominato di comune accordo tra i vescovi componenti il Tribunale, (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii DC*), rimane in carica per un quinquennio.

§ 2. Coopera con il Vicario giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nella presidenza dei collegi giudicanti.

§ 3. Sostituisce il Vicario giudiziale nel caso di assenza prolungata o di impedimento di questi.

ART. 14 ALTRI GIUDICI

§ 1. I Giudici, sentito il Vicario giudiziale, sono nominati di comune accordo dai Vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii DC*).

§ 2. Per il Giudice chierico la nomina ha una durata quinquennale, mentre la prima nomina di un laico dura non più di un anno Sia il chierico che il laico possono essere confermati. Il loro incarico può essere a tempo pieno, parziale ed occasionale.

a) i Giudici a tempo pieno dovranno assicurare quattro mattine settimanali di servizio in Tribunale;

b) i Giudici a tempo parziale dovranno assicurare almeno due mattine settimanali di servizio in Tribunale;

c) i Giudici occasionali dovranno assicurare il proprio servizio in Tribunale conciliando le necessità di quest'ultimo con la propria disponibilità;

d) i Giudici che svolgono l'attività a titolo gratuito, previa idonea dichiarazione in merito, secondo le necessità del Tribunale.

§ 3. L'ufficio di Giudice esercitato da un laico è regolato dal contratto di lavoro.

§ 4. Nessuno può essere nominato Giudice senza aver preventivamente svolto nel Tribunale un altro incarico per un tempo conveniente.

ART. 15 GLI UDITORI

§ 1. Gli Uditori, chierici o laici, di cui al can. 1428 CIC, facenti parte di un elenco approvato dal Moderatore, sono nominati secondo necessità dal Presidente del Collegio o dal Giudice istruttore.

§ 2. L'ufficio di Uditore esercitato stabilmente da un laico è regolato dal contratto di lavoro. La prima nomina non potrà superare un anno. Gli uditori svolgono l'attività a titolo gratuito, previa idonea dichiarazione in merito, secondo le necessità del Tribunale.

ART. 16 I DIFENSORI DEL VINCOLO

§ 1. Il Difensore del vincolo, nominato di comune accordo dai vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato; qualora il Difensore del vincolo sia un laico, la prima nomina non potrà superare i dodici mesi.

§ 2. Nelle singole cause il Vicario giudiziale, ravvisandone l'opportunità, può designare un Difensore del vincolo *ad actum*

§ 3. L'ufficio di Difensore del vincolo, se esercitato da un laico, è regolato dal contratto di lavoro. Il Difensore del Vincolo che svolge l'attività a titolo gratuito, previa idonea dichiarazione in merito, secondo le necessità del Tribunale.

§ 4. Oltre ai requisiti previsti dal CIC (can. 1435) per l'ammissione del candidato è richiesta la presentazione di un sacerdote ed un congruo periodo di tirocinio.

§ 5. Fermo restando il can. 1436 § 1 (art. 53 § 3 DC), l'assunzione dell'ufficio di Difensore del Vincolo presso il TEIMAT è incompatibile con altri uffici, nonché con le funzioni di Procuratore e Avvocato, presso lo stesso Tribunale o altro Tribunale ecclesiastico collegato con il TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 §§ 1-3 DC). (è IDENTICO ALL'ART. 94 DEL Regolamento).

ART. 17 I PROMOTORI DI GIUSTIZIA

§ 1. Il Promotore di Giustizia, sia essi chierico che laico, nominato di comune accordo dai vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimane in carica per un quinquennio e possono essere confermati; qualora il Promotore di giustizia sia un laico, la prima nomina non potrà superare i dodici mesi.

§ 2. L'ufficio di Promotore di giustizia, se esercitato da un laico, è regolato dal contratto di lavoro. Il Promotore di giustizia svolge l'attività a titolo gratuito, previa idonea dichiarazione in merito, secondo le necessità del Tribunale.

§ 3. Oltre ai requisiti previsti dal CIC (can. 1435) per l'ammissione del candidato è richiesta la presentazione di un ecclesiastico ed un congruo periodo di tirocinio.

§ 4. L'ufficio di Promotore di Giustizia è incompatibile con le funzioni di Procuratore e Avvocato svolti, sia stabilmente sia *ad causam*, sia direttamente che per interposta persona, presso lo stesso o altro Tribunale collegato con il TEIMAT in ragione dell'appello (art. 36 § 3 DC). (è identico all'art. 104 del Regolamento)

ART. 18 IL CANCELLIERE

§ 1. Il Cancelliere o primo notaio, chierico o laico, nominato di comune accordo dai vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato; qualora il Cancelliere sia un laico, la prima nomina non potrà superare la durata di un anno. Può essere liberamente rimosso dal Moderatore di comune accordo con l'altro Vescovo.

§ 2. Il Cancelliere può essere affiancato da un Vice Cancelliere o collaboratori di Cancelleria.

§ 3. L'ufficio di Cancelliere esercitato da un laico è regolato dal contratto di lavoro. Il Cancelliere che svolge l'attività a titolo gratuito, presta previa idonea dichiarazione in merito, secondo le necessità del Tribunale.

§ 4. In caso di assenza o impedimento del Cancelliere, il Vicario giudiziale designa un Notaio per svolgere i compiti di supplenza.

§ 5. L'ufficio di Cancelliere è incompatibile con qualsiasi altro ufficio, nonché con l'esercizio delle funzioni di Procuratore e Avvocato presso lo stesso o altro Tribunale collegato in ragione dell'appello. (è identico all'art. 11 § 2 del Regolamento)

ART. 19 I NOTAI

§ 1. I Notai, chierici o laici, nominati di comune accordo dai vescovi componenti il Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati; qualora il Notaio sia un laico, la prima nomina non potrà superare la durata di un anno. Possono essere liberamente rimossi dal Moderatore di comune accordo con l'altro vescovo.

§ 2. L'ufficio di Notaio stabile è esercitato da un laico è regolato dal contratto di lavoro. L'ufficio di notaio sostituto è esercitato a titolo gratuito previa idonea dichiarazione.

ART. 20 I PATRONI DI FIDUCIA ED I PROCURATORI

§ 1. I Patroni di fiducia sono approvati dal Moderatore, su proposta del Vicario giudiziale, e sono inseriti nell'Albo degli Avvocati costituito presso il Tribunale. La procedura relativa all'ammissione nell'Albo è trattata dal Vicario Giudiziale.

§ 2. I Patroni di fiducia sono tenuti all'osservanza della normativa canonica comune, di quella particolare italiana e dei Regolamenti del Tribunale.

§ 3. All'elenco previsto dall'Art. 7 § 1 delle Norme emanate dalla CEI possono essere iscritti i Patroni di fiducia che:

- a) sono in possesso del diploma di Avvocato rotale;
- b) sono in possesso del diploma di Dottorato in Diritto canonico oppure sono stati approvati in quanto "*vere periti*" (cfr. can. 1483) dal Moderatore, sentito il Vicario giudiziale;
- c) vengono presentati da un sacerdote.

§ 4. Altri Avvocati e Procuratori, che non sono inseriti nell'Albo del TEIMAT, possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri Tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Moderatore del Tribunale, salvo il caso in cui, in appello, la parte chieda l'assistenza del Patrono di fiducia scelto in primo grado.

§ 5. In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488- 1489 e dell'Art. 7 § 7 delle Norme emanate dalla CEI.

§ 6. Le associazioni dei Patroni di fiducia possono essere accreditate per la trattazione di questioni d'interesse generale.

§ 7. L'elenco degli Avvocati è pubblicato e consultabile sul sito web del Tribunale.

ART. 21 I PATRONI STABILI

§ 1. Il Patrono stabile, chierico o laico, nominato di comune accordo dai Vescovi del Tribunale (art. 34 § 1 *Dignitas Connubii* DC), rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. Qualora sia un laico, la prima nomina non può superare la durata di un anno.

§ 2. Il Patrono stabile svolge la propria attività di accoglienza e di consulenza in favore delle parti in una sede, messa a disposizione dal Tribunale, concordando tempi e modalità con il Vicario giudiziale.

§ 3. Il Patrono stabile non può ricevere, neppure indirettamente, alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

§ 4. Il Patrono stabile si obbliga a prestare l'impegno professionale personalmente e in piena autonomia, concordando con il Vicario giudiziale sede e giorni.

§ 5. L'assunzione dell'incarico di Patrono stabile è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani.

§ 6. Il Patrono stabile non può assumere la difesa delle stesse parti in cause nel foro civile e penale dello Stato italiano, fatto salvo il procedimento di delibazione.

ART. 22 I PERITI

§ 1. Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario giudiziale, disporre l'inserimento dei periti in apposito elenco del Tribunale. Tale elenco deve essere suddiviso secondo le specifiche competenze. La procedura per l'ammissione nell'Albo dei periti è trattata dal Vicario Giudiziale.

§ 2. In vista dell'eventuale inserimento nell'elenco, gli aspiranti periti sono tenuti:

- a) a presentare un *curriculum* accademico e professionale completo e aggiornato;
- b) a indicare referenze ecclesiastiche a richiesta del Vicario giudiziale;
- c) a sottoporsi, ove il Vicario giudiziale lo ritenga necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo Vicario giudiziale o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un Perito della medesima disciplina, già inserito in elenco;
- d) a prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo et de secreto servando*, prima di assumere l'incarico.

§ 3. Chi fosse intervenuto in una causa quale perito privato non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale Perito d'ufficio. Può essere tuttavia ascoltato - d'ufficio o su richiesta di parte - quale teste tecnico e il suo parere può essere tenuto presente dal Giudice quale elemento *ex adiunctis* per la valutazione di cui al can. 1678 § 3.

§ 4. Per la loro prestazione professionale, vengono remunerati secondo le tariffe della C.E.I. e in seguito ad emissione di regolare fattura.

ART. 23 ETICA E DEONTOLOGIA DEL LAVORO

§ 1. A tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Tribunale è richiesto un comportamento coerente con i valori cristiani e la deontologia professionale. Il venir meno di queste condizioni comporta conseguenze disciplinari a norma dei canoni.

ART. 24 CESSAZIONE DALL'UFFICIO

§ 1. Tutti gli operatori del Tribunale cessano dall'ufficio alla scadenza del termine o al compimento dei 75° anno di età, e in entrambi i casi la cessazione deve essere intimata dal Moderatore per iscritto (Can.185). Cessano inoltre per rinuncia (can. 187-189) accettata dal Moderatore, per trasferimento (cann. 190-191), per rimozione a norma dei canoni e del Regolamento Generale del TEIMAT (can. 192-195), per privazione (can. 196 e 1336).

L'ATTIVITA' PRELIMINARE AL PROCESSO

ART. 26 IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CONSULENZA (art. 1-5 MIDI – Regole procedurali).

§ 1. I fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, possono essere accolti per l'indagine pregiudiziale o pastorale nelle strutture parrocchiali e diocesane, al fine di conoscere la loro condizione e raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale (*art.1-5 delle Regole procedurali*).

§ 2. Il Tribunale, per i fedeli che si rivolgono direttamente ad esso offre, inoltre, un servizio gratuito di consulenza giuridica preliminare per mezzo dei Patroni stabili o di altri esperti proposti dal Vicario giudiziale e designati dal Moderatore.

ART. 27 LA RICHIESTA DI UN PATRONO STABILE

§ 1. Il Vicario giudiziale assegna ai fedeli che ne fanno richiesta un Patrono stabile che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate dalla documentazione prodotta, nonché della effettiva disponibilità del servizio.

§ 2. I Patroni stabili sono tenuti ad assicurare il servizio di consulenza nelle modalità concordate con il Vicario giudiziale e ad introdurre le cause, una volta esperita la consulenza, rispettando l'ordine cronologico.

ART. 28 LA RICHIESTA DI ASSISTENZA DELL'AVVOCATO D'UFFICIO

§ 1. Per avvalersi dell'assistenza di un avvocato d'ufficio, le parti (anche in modo congiunto), devono farne richiesta scritta e motivata al Vicario giudiziale, allegando documentazione idonea (lettera dell'autorità religiosa attestante le condizioni economiche precarie, modello ISEE e copia dell'ultima busta paga, se impiegata, certificato di disoccupazione, se disoccupata, attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti). Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte avvalorate dalla documentazione prodotta.

§ 2. Se la richiesta viene accolta, il Vicario giudiziale assegna il Patrono d'ufficio scegliendolo tra gli Avvocati iscritti nell'elenco del tribunale. Questi, a partire dal momento dell'emissione del Decreto, assisterà la parte dalla consulenza (o di eventuali memorie per la parte convenuta) all'esecuzione della sentenza.

ART. 29 ESENZIONE, RIDUZIONE E RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per l'esenzione o la riduzione del contributo si stabiliscono i seguenti criteri:

- a) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- c) per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- d) per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto e anche una congrua rateizzazione dell'importo.

ART. 30 GRATUITO PATROCINIO

§ 1. Se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al Patrono stabile o a un difensore di fiducia inserito nell'elenco.

§ 2. Il Difensore di fiducia che assume un incarico di gratuito patrocinio, oltre al rimborso alle spese vive sostenute per il proprio lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime, può ricevere una gratificazione dal Tribunale, autorizzata dal Moderatore nel rispetto delle direttive dei Vescovi, che non superi il terzo dei minimi di tariffa.

ART. 31 IL CONTRIBUTO DELLE PARTI AI COSTI DELLA CAUSA

§ 1. Il Giudice che notifica il Decreto esecutivo allega una comunicazione che illustri alle parti che sono state attive nel giudizio i costi effettivi della causa e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito, mediante un versamento volontario sul “Fondo Tribunali per i meno abbienti” costituito presso la CEI.

§ 2. Il Vicario giudiziale determina il costo di una causa con equità e prudenza tenendo conto anche dei costi di funzionamento e di gestione del Tribunale, dei costi del personale e dei costi aggiuntivi propri della causa (trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d’ufficio e altro).

Il presente Regolamento, collegato al Regolamento Generale del TEIMAT, è stato approvato *ad experimentum* per un anno dai Vescovi costituenti il TEIMAT.